

Codice A1816B

D.D. 10 novembre 2020, n. 3003

LR n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, consistenti nella realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso idropotabile, in acquifero profondo, comprese le opere accessorie quali la posa delle reti necessarie al funzionamento e la recinzione dell'area, in Comune di Cherasco, località Roncaglia. Richiedente: Tecnoedil s.p.a..



ATTO DD 3003/A1816B/2020

DEL 10/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR n° 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, consistenti nella realizzazione di un nuovo pozzo, ad uso idropotabile, in acquifero profondo, comprese le opere accessorie quali la posa delle reti necessarie al funzionamento e la recinzione dell'area, in Comune di Cherasco, località Roncaglia. Richiedente: Tecnoedil s.p.a..

PRESO ATTO che in data 26/10/2020, prot. n° 52481, è pervenuta la richiesta in oggetto finalizzata ad ottenere l'autorizzazione LR n° 45/1989 per interventi di modificazione/ trasformazione del suolo in zone in vincolo idrogeologico, consistenti nella realizzazione di nuovo pozzo ad uso idropotabile in acquifero profondo, comprese le opere accessorie quali la posa delle reti necessarie al funzionamento e la recinzione dell'area, in Comune di Cherasco, località Roncaglia, interessanti una superficie totale modificata di 4.591,15 mq, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 4.999,90 mc.

PRESO ATTO che in data 14/10/2020 è stato effettuato il versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore con prot. n° 52481 del 26/10/2020.

CONSIDERATO che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta pagamento spese di istruttoria;
- Relazione tecnica;
- Relazione geologico – geotecnica;
- Progetto definitivo;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione inviata e del sopralluogo effettuato in data 29/10/2020, dai quali non sono emersi elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. In tal caso, essendo la superficie totale trasformata di 0,459115 Ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di € 1.000.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267
- L.R. n° 45/1989
- C.P.G.R. del 31/08/2018, n° 3/AMB
- art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.
- D.Lgs n° 34/2018
- art. 19 della LR n° 4/2009

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i., esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, la Società Tecnoedil s.p.a. ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto in oggetto, in comune di Cherasco, loc.

Roncaglia, interessante una superficie totale modificata di 4.591,15 mq, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 4.999,90 mc, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Cherasco (CN) al foglio n. 72 mappale n. 171, al foglio n. 76 mappale n. 182, e lungo la strada al confine dei fogli 71 e 76, come indicato nella cartografia catastale inviata, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto presentate;
2. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione, in qualsiasi fase e circostanza, la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
3. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
4. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei di rii o colatori;
5. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;
6. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
7. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
8. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Bra, dovrà pervenire la comunicazione di inizio lavori, unitamente al versamento del deposito cauzionale, e, a conclusione dei lavori, una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti e alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
9. di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, i titolari dell'autorizzazione, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. In tal caso, essendo la superficie totale trasformata di 0,459115 Ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di € 1.000.

Il versamento sopra citato potrà essere effettuato, indicando la seguente causale: “L.R. 45/89, cauzione per autorizzazione, det. dir. n. del ...” (indicare gli estremi della determina di autorizzazione), con le seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via Bellezia 2, Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a “Tesoreria Regione Piemonte”;

- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a “Tesoreria Regione Piemonte” – codice IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516;
- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore di Reg. Piemonte, P.za Castello 165, Torino.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate eventuali disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini svolte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe